

“ Quando la Giunta d'arbitri riconoscerà indispensabile per una popolazione che si continui nell'esercizio dell'uso, e la estensione del terreno da cedersi in corrispettivo dell'affrancazione sia giudicata dalla Giunta stessa insufficiente alla popolazione per proseguire come per il passato nell'esercizio della pastorizia o delle altre servitù, avuto riguardo alle condizioni speciali dei luoghi, la Giunta d'arbitri ammetterà gli utenti alla affrancazione dell'intero fondo gravato mediante pagamento di un annuo canone al proprietario.

“ L'ammontare del canone da pagarsi al proprietario sarà dalla Giunta determinato in base al valore del fondo depurato dall'onere della servitù, e saranno applicabili le disposizioni dell'articolo 6 della presente legge. ”

Ha facoltà di parlare l'onorevole Franceschini.

Franceschini. Io mi era iscritto a parlare sull'articolo 9 (che oggi è diventato articolo 8) del primitivo disegno di legge, quindi rinuncio a parlare.

Presidente. Sta bene, Ella rinuncia. È presente l'onorevole Tittoni? (*Non è presente*). Allora do facoltà di parlare all'onorevole Balestra.

Balestra. Io non dubito menomamente degli ottimi intendimenti che hanno mosso la Commissione ed il ministro a concordare quest'articolo; però io credo che nè la Commissione, nè il ministro si sieno resi abbastanza conto dell'e gravi conseguenze che sorgerebbero dall'applicazione delle disposizioni contenute nel secondo capoverso dell'articolo 9, sul quale ho chiesto di parlare.

Avanti tutto queste disposizioni a me sembra vengano a stabilire una giurisprudenza ed una legislazione del tutto nuova ed ingiusta, perchè lesiva del diritto di proprietà; infatti in tutte le leggi emanate finora nel regno in merito di abolizione dei pascoli e di altre servitù trovo costantemente attribuito al proprietario il diritto di affrancare i suoi terreni dalle servitù, e giammai all'utente il diritto di espropriare il fondo del proprietario.

Ed è naturale; poichè quale è lo scopo della presente legge? Non altro che quello di rimuovere con l'abolizione di una o più servitù gli ostacoli al progresso, allo sviluppo, al miglioramento dell'agricoltura. Questi ostacoli stanno, per la maggior parte, nella servitù di pascolo: dunque non occorre far altro che rimuoverli mediante l'abolizione e l'affrancamento della medesima servitù.

La proprietà, come tale, non può essere osta-

colo allo sviluppo dell'agricoltura. Il mezzo deve essere proporzionato al fine; ed il mezzo non può essere altro che l'abolizione delle servitù, non già l'espropriazione. Non c'è nessun bisogno di ricorrere all'espropriazione e di capovolgere così tutti i principii fondamentali del diritto.

Io mi renderei ragione di questa facoltà accordata agli utenti tutte le volte che essa fosse limitata a pochi casi, ossia a quei casi in cui l'utente gode del pasco-pascolo, più che in forza di un diritto di servitù, in forza di una proprietà o di un condominio.

Trovarei parimenti in qualche guisa giustificata la facoltà accordata a questi stessi utenti tutte le volte che il valore della servitù del pasco-pascolo superasse di gran lunga il valore della proprietà.

Sono pochi tali casi, ma pure esistono.

Cito ad esempio quello relativo al tenimento del ducato di Farnese appartenente al principe Torlonia. In una estensione di 800 rubbia di terreno la proprietà, gravata della servitù di pasco-pascolo e di altre servitù (poichè oltre il pasco-pascolo vi erano altre servitù) aveva il valore di 26,000 lire; di fronte ad 800 rubbia di terreno!

Qui, ripeto, troverei giustificata la facoltà accordata all'utente; ma ciò che a me sembra enorme, lesivo del diritto di proprietà e al tutto ingiusto è questo; che tale facoltà sia accordata all'utente, anche nel caso che il valore della servitù sia minimo di fronte a quello della proprietà. Con quale giustizia voi andate ad espropriare un proprietario che possiede un fondo del quale, dedotto anche il valore della servitù, questo proprietario ha nove decimi o diciannove ventesimi, mentre l'utente della servitù non ha che un decimo o un ventesimo?! È questa la conseguenza immediata dell'articolo 9; imperocchè l'articolo 9 non limita il diritto d'espropriazione al caso che il diritto al pasco-pascolo provenga da una proprietà; non limita la facoltà di espropriare al caso in cui il valore della servitù o del pasco-pascolo sia superiore al valore del dominio, ma l'estende a tutti i casi nei quali i terreni che dovrebbero darsi in compenso dell'affrancamento non bastino al servizio della pastorizia, non bastino al mantenimento delle altre servitù, nel modo che si esercitano attualmente.

Ma supposto anche che non si voglia aver nessun riguardo al proprietario come proprietario lo si riguardi almeno come un utente.

Evidentemente se il valore della servitù di pasco-pascolo è rappresentato per ipotesi, da un